



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PERDUCA e PORETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 2011

Modifiche all'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, in materia di trasferimento del personale dei comparti difesa e sicurezza

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge in oggetto interviene in materia di ricongiungimento familiare del coniuge convivente del personale dei comparti difesa e sicurezza trasferito d'autorità presso sedi di servizio situate in territorio estero.

Come è noto, infatti, l'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, garantisce al coniuge convivente di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e impiegato di ruolo presso un'amministrazione statale di ricevere, all'atto del trasferimento del congiunto, un impiego presso le rispettive amministrazioni situate nella sede di servizio del

coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina.

La suddetta prerogativa, tuttavia, è limitata dalla normativa vigente al solo territorio nazionale e non contempla un analogo trattamento per i trasferimenti oltre confine, ponendo un limite evidente all'applicabilità dell'istituto del ricongiungimento familiare.

Con le modifiche proposte all'articolo 17 della legge n. 266 del 1999 si intende, pertanto, dare piena attuazione all'istituto del ricongiungimento familiare, salvaguardando nel contempo l'interesse delle pubbliche amministrazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 17, comma 1, della legge 28 luglio 1999, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «dei comparti difesa e sicurezza»;

b) le parole: «trasferiti d'autorità da una ad altra sede di servizio,» sono sostituite dalle seguenti: «trasferito d'autorità da una ad altra sede di servizio, anche all'estero,»;

c) le parole: «nel territorio nazionale» sono soppresse;

d) dopo le parole: «nella sede più vicina» sono aggiunte le seguenti: «, senza oneri a carico dell'amministrazione»;

e) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del primo periodo non si applicano quando i trasferimenti disposti nei confronti del personale dei comparti difesa e sicurezza hanno carattere di temporaneità o sono disposti per periodi di tempo di durata inferiore a tre anni, ferma restando la continuità del servizio».

